



**Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”
Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”**

***“Interventi finalizzati alla realizzazione di
progetti di percorsi ciclabili e/o ciclopeditoni”***

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

REGIONE PUGLIA

E

COMUNE DI CASTELLANETA

Codice MIR

Art.1 – Oggetto del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia e il comune di Castellaneta , Soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020 (di seguito Programma), **Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”** - per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 0,00 a carico del Soggetto beneficiario per la realizzazione del seguente intervento *“Rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA, Lotto1 – Castellaneta (TA). Variante integrativa allo stralcio funzionale per la realizzazione di percorso ciclabile”*, giusto **“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclopeditoni”**, approvato con determina dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell’Azione 4.4 (di seguito Regione):
 - a) il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nominato dal Soggetto beneficiario stesso;
 - b) il provvedimento di nomina del R.U.P.Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione nei tempi previsti all’intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
 - a. rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
 - b. obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - c. rispetto, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché di quella civilistica e fiscale;
 - d. applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale);
 - e. applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove applicabili;
 - f. garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non discriminazione e dell’accessibilità, laddove applicabili;
 - g. rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
 - h. adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del POR (es. codice contabile associato al progetto);
 - i. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
 - j. impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
 - k. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di eco efficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del

01 Agosto 2006. In riferimento all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>) devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;

- l. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo superiore ad € 10.000.000,00;
- m. obbligo di consentire alla struttura di gestione e di controllo di primo livello, all'Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea la verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità al progetto approvato;
- n. rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo MIRWEB e rispetto delle procedure di monitoraggio;
- o. rispetto del cronoprogramma dell'intervento così come definito all'art. 4 del presente Disciplinare;
- p. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL di riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- q. applicazione e rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
- r. iscrivere l'intervento *"Rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA, Lotto1 – Castellaneta (TA). Variante integrativa allo stralcio funzionale per la realizzazione di percorso ciclabile"* al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di Azione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare;
- s. ad effettuare le verifiche delle spese sostenute dal Soggetto beneficiario ai fini della rendicontazione all'Autorità di Gestione del programma comunitario in essere;
- t. provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:
 - registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le ha determinate);
 - aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita all'Art. 8 del presente Disciplinare "Rendicontazione e Monitoraggio";
 - registrare nel sistema informativo l'avanzamento procedurale di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare "Cronoprogramma dell'intervento" entro 10 (dieci) giorni dall'adozione dei relativi atti;
- u. impegno ad anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota residua del 5% del contributo finanziario definitivo (di cui all'Art. 7, comma 1, lett. c del presente Disciplinare) corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
- v. presentare, attraverso il sistema MIRWEB:
 1. la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 2. la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni rendicontazione;
- w. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a

contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) completamento della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il __/__/20__ (90 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare);
 - b) avvio della procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il __/__/20__ (150 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare);
 - c) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro il __/__/20__ (210 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare);
 - d) avvio concreto delle attività entro il __/__/20__ 19 (210 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare);
 - e) completamento delle attività (fine esecuzione lavori/ fine fornitura servizi) entro il __/__/20__ (510 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare);
 - f) operatività dell'intervento entro il __/__/20__ (510 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare).
2. Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo, l'avvenuto adempimento allegando i relativi atti probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell'intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei termini temporali programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l'operatività delle operazioni, se antecedente alla data di operatività programmata).
4. Il Soggetto Beneficiario, in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga rispetto al cronoprogramma presentato. La Regione, valutate le motivazioni, potrà eccezionalmente concedere la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del cronoprogramma.

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo

1. Per ciascuna gara espletata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i relativi atti unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili - conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art. 6.
2. A seguito di tale trasmissione, la Regione provvede all'emissione dell'atto di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.

2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla normativa nazionale di riferimento (ai sensi dell'articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013), dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, nonché previste dal "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018.

In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;
- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto al successivo comma 3;
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni etc.) finalizzati all'esecuzione delle opere;
- spese generali.

Per **spese generali** si intendono quelle relative alle seguenti voci:

- ✓ spese necessarie per attività preliminari;
- ✓ spese di gara (commissioni aggiudicatrici);
- ✓ spese per pubblicità;
- ✓ spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ spese di progettazione dell'intervento;
- ✓ direzione lavori;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- ✓ assistenza giornaliera e contabilità;
- ✓ collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo;
- ✓ consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche;

Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base d'asta, non superiore alle aliquote sotto specificate:

TIPOLOGIA DI APPALTO	IMPORTO POSTO A BASE DI GARA COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	PERCENTUALE MASSIMA AMMISSIBILE
<i>Lavori</i>	Fino a € 250.000,00	20%
	Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	18%
	Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	15%
	Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	14%
	Oltre € 5.000.000,00	13%

3. Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione stessa e l'intervento da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dalla lett. b) comma 3 dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
4. Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare il 3% della spesa ammissibile totale dell'operazione.
5. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati, resteranno a carico del Soggetto beneficiario.
6. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
7. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili

nel limite di spese, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all'approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).

8. Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell'ammissibilità delle relative spese. Nel caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell'ambito delle risorse finanziarie eventualmente disponibili, potrà rideterminare l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario.
9. Salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 2-3-4, resteranno a carico del medesimo beneficiario.
10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
11. Non saranno riconosciute quali ammissibili le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rimando al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Regolamento (UE) n. 1301/2013, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) *prima erogazione pari al 25%* a titolo di prima anticipazione dell'importo del contributo rideterminato post gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Soggetto beneficiario e del Soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere l'anticipazione, attraverso il sistema informativo MIRWEB il Soggetto beneficiario deve:
 - presentare la domanda di prima anticipazione;
 - presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
 - in caso di cofinanziamento, inviare i provvedimenti di copertura finanziaria adottati dal Soggetto beneficiario.
 - b) *n.2 erogazioni pari al 25% e n.2 erogazioni successive pari al 10%* del contributo rideterminato post gara fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 - rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% dell'ultima erogazione della Regione in aggiunta al 100% dell'eventuale precedenti erogazioni;
 - presentazione di domanda di pagamento;
 - aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 - conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art.4 comma 2 del presente Disciplinare);
 - documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento.
 - c) *eventuale erogazione finale pari al 5%* a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 - presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta

- per l'intervento, inclusi i casi di acquisti di attrezzature e servizi;
- presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile;
 - presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
 - inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.
2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente.
 3. L'intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella descrizione la dicitura *"Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020,Fondo FESR, Azione 4.4 – rendicontato per l'importo di € _____"*.
 4. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all'Art. 13, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
 5. Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente disciplinare siano previste più procedure di affidamento, le erogazioni saranno effettuate applicando le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo all'importo del contributo finanziario spettante per ciascun affidamento. A tal fine il beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del quadro economico rideterminato.

Art. 8 – Rendicontazione e monitoraggio

1. Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIRWEB a:
 - rendicontare le spese sostenute;
 - aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
 - confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art 4 comma 2 del presente Disciplinare);
 - presentare la documentazione elencata all'art. 7 del presente Disciplinare.
2. Il beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati al precedente comma 1 almeno quattro volte l'anno, alle seguenti date e condizioni:
 - entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
 - entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
 - entro il 10 settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
 - entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.
3. La rendicontazione nel sistema informativo MIR deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale ("rendicontazione a zero"). In tal caso il beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.

4. Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Il beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere un'erogazione ai sensi dell'Art.7, può presentare una rendicontazione e contestuale domanda di erogazione senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati al comma 2 del presente articolo (1-10 febbraio; 1-10 maggio; 1-10 settembre; 1-10 novembre). In questo caso, al termine del periodo di rendicontazione nel quale è stata presentata la domanda di erogazione (novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto-ottobre) il Beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo trimestre.
6. In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento, al recupero delle eventuali somme già versate, nonché all'esclusione da procedure di ammissione a finanziamento dei progetti del beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il biennio successivo.

Art. 9 – Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. Come già indicato all'art. 3 comma 1 lett. j), il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione) salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.
4. In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 10 – Collaudi

1. L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

3. I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 12 – Stabilità delle operazioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operazione ammessa a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario erogato, per i 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 13 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4. In caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

Art. 14 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Per il Soggetto beneficiario

Il Legale Rappresentante dell'Ente/il R.U.P.

Per la Regione Puglia

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL

Responsabile dell'Azione 4.4

Ing. Irene di Tria